



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00338/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2017, presentato, in data 23 marzo 2017, dal sig. Raffaele Tartaglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017, notificata in pari data, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione temporanea della durata di anni uno e mesi sei, oltre all'ammenda pari ad € 10.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 21 delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto FIGC.

Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, perché rinnovi la sua valutazione, come specificato in motivazione.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 aprile 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma in data 21 aprile 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face